

79.005

**Messaggio
concernente la convenzione di doppia imposizione
in materia di imposte sulle successioni
con la Repubblica federale di Germania**

del 31 gennaio 1979

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale concernente una convenzione di doppia imposizione in materia d'imposte sulle successioni con la Repubblica federale di Germania, firmata il 30 novembre 1978.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

31 gennaio 1979

In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Ritschard
Il cancelliere della Confederazione, Huber



Compendio

La revisione del 1971 della convenzione germano-svizzera di doppia imposizione del 15 luglio 1931 / 20 marzo 1959 era limitata alle imposte sul reddito e sul patrimonio. La parte della convenzione del 1931/1959, ancora applicabile alle imposte sulle successioni, è stata sostituita da una nuova convenzione solamente dopo lunghe e laboriose trattative; infatti, la Repubblica federale di Germania non desiderava soltanto una revisione della vecchia convenzione, bensì aspirava anche ad introdurre alcune disposizioni particolari destinate a combattere l'evasione fiscale.

La convenzione conclusa il 30 novembre 1978 ricalca il modello del 1966 elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE). In deroga al disciplinamento vigente, ora, oltre i beni immobili, anche i beni mobili appartenenti alle imprese possono essere imposti nello Stato in cui si trovano. La Germania inoltre non elimina più la doppia imposizione accordando l'esenzione, bensì computando le imposte svizzere nelle proprie. Tuttavia, i beni immobili siti in Svizzera, appartenenti a cittadini svizzeri deceduti in Germania, sono esenti dall'imposta germanica. Come nella convenzione di doppia imposizione in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio, anche nella presente convenzione, relativa alle imposte sulle successioni, la Germania ha un diritto sussidiario d'imposizione nei casi di doppio domicilio o di cambiamento di domicilio del defunto, o nei casi in cui l'erede o il legatario siano domiciliati nella Repubblica federale di Germania.

La convenzione prevede eccezioni all'imposizione sussidiaria a favore dei cittadini svizzeri e di alcune altre persone. Tale imposizione suppletiva, effettuata dalla Germania, non comporta alcuna doppia imposizione, dovendo tale Paese computare le imposte svizzere nelle imposte germaniche.

1 Situazione iniziale

La convenzione germano-svizzera di doppia imposizione del 15 luglio 1931 / 20 marzo 1959 disciplinava l'eliminazione delle doppie imposizioni in materia d'imposte dirette e d'imposte sulle successioni (convenzione del 1931/1959).

La revisione del 1971 della convenzione germano-svizzera di doppia imposizione del 1931/1959 era limitata alle imposte sul reddito e sul patrimonio (convenzione per evitare la doppia imposizione con la Repubblica federale di Germania dell'11 agosto 1971, RU 1972 2909). Il prelievo delle imposte sulle successioni invece è tuttora disciplinato dalla convenzione del 15 luglio 1931 nella versione stabilita dai protocolli addizionali del 9 settembre 1957 e del 20 marzo 1959. Nel gennaio 1976, il governo germanico ha proposto che la parte della convenzione del 1931/59 rimasta in vigore sia sostituita non appena possibile da una nuova convenzione in materia d'imposte sulle successioni. Le trattative sono risultate lunghe e laboriose a causa della disparità delle opinioni.

I primi colloqui, svoltisi nel maggio 1976 a Berna, servirono soprattutto all'esposizione e alla discussione dei punti di vista rispettivi e segnatamente del progetto di revisione prospettato dalla Germania. Come previsto, tale Paese non desiderava soltanto sostituire semplicemente la parte della convenzione del 1931/1959 rimasta in vigore con una convenzione che seguisse le raccomandazioni dell'OCSE, ma voleva inserirvi anche alcune disposizioni capaci d'impedire, secondo l'opinione germanica, un uso inadeguato della disparità degli oneri fiscali dei due Paesi. In pratica ciò significava accettare in buona parte le pretese fiscali della Repubblica federale di Germania fondate sulla legge fiscale concernente le relazioni con l'estero («Aussensteuergesetz») del 1972 e sulla legge germanica del 1974 relativa alle imposte sulle successioni.

La Svizzera rifiutò le richieste della Germania perché eccessive. Nel corso di due altre fasi delle negoziazioni, nell'ottobre 1976 e nel marzo 1977, si ottennero progressi notevoli, ma non ancora la convergenza. Fu comunque redatto un disegno di convenzione che metteva in evidenza i punti in cui le opinioni dei due Paesi erano divergenti. Dopo i colloqui del settembre 1977, le delegazioni raggiunsero l'accordo, nel corso di una quinta ed ultima fase delle trattative, il 17 e 18 maggio 1978 a Berna.

Già prima dell'inizio dei colloqui, e dopo ogni fase delle trattative, le autorità cantonali nonché altri uffici e circoli interessati furono informati a proposito delle richieste formulate dalla Germania e delle controposte svizzere. Inoltre, i rappresentanti degli Svizzeri residenti in Germania ebbero, il 19 ottobre 1976, l'occasione di presentare oralmente le proprie richieste alle due delegazioni. Il 9 dicembre 1977, la delegazione svizzera discusse pure i risultati dei colloqui del settembre 1977 con i rappresentanti dei Cantoni e delle associazioni economiche.

2 **Commento delle disposizioni della convenzione**

La nuova convenzione germano-svizzera, del 30 novembre 1978, in materia d'imposte sulle successioni nella struttura e nelle caratteristiche corrisponde alla convenzione modello dell'OCSE in materia d'imposte sulle successioni del 1966 che servì da base anche alle convenzioni che la Svizzera concluse il 23 novembre 1973 con la Danimarca (RU 1974 1720) e il 30 gennaio 1974 con l'Austria (RU 1974 2015). Rispetto alla convenzione modello del 1966 e alla regolamentazione attualmente in vigore (convenzione del 1931/1959), la presente convenzione contiene tuttavia alcune particolarità commentate qui di seguito.

Articolo 2 (Imposte)

La convenzione è applicabile a tutte le imposte gravanti i beni delle successioni, le quote ereditarie e le donazioni per causa di morte, ma non alle imposte sulle donazioni tra vivi. Tuttavia, l'articolo 12 capoverso 3 prevede la possibilità di evitare, per via di amichevole composizione, le doppie imposizioni nei casi di donazioni e liberalità a scopo determinato tra vivi.

Articolo 4 (Domicilio)

Essenzialmente, la definizione del domicilio non si scosta né dal disciplinamento in vigore né dalla convenzione modello del 1966. Tuttavia, non vi si trova un semplice rinvio al diritto interno. Si considera che un defunto ha avuto il suo ultimo domicilio in Svizzera se era domiciliato o soggiornava in modo permanente in Svizzera, oppure se la successione dev'essere aperta in tale Paese; lo si reputa domiciliato in Germania se era un «Inländer» ai sensi della legislazione della Repubblica federale di Germania in materia d'imposte sulle successioni.

Conformemente alle richieste della Germania, l'articolo 4 contiene disposizioni particolari per il defunto che disponeva all'atto del decesso, o nel corso dell'anno del decesso oppure dei cinque anni precedenti il decesso di un'abitazione permanente nella Repubblica federale di Germania.

La Repubblica federale di Germania si riserva un diritto d'imposizione concorrente e illimitato (art. 4 par. 3) nel caso di un defunto domiciliato in Svizzera ai sensi della convenzione, ma che al momento del suo decesso disponeva di un'abitazione permanente da almeno cinque anni nella Repubblica federale di Germania (doppio domicilio).

Nella convenzione dell'11 agosto 1971 in materia d'imposte sul reddito e sulla sostanza figura già una disposizione analoga. L'articolo 4 paragrafo 3 non ha effetto sull'imposizione in Svizzera; le successioni alle quali è applicabile sono imponibili in Svizzera come se questa disposizione non esistesse.

Il paragrafo 3 permette solamente alla Repubblica federale di Germania di aumentare l'onere fiscale al livello germanico. Ma nella misura in cui elementi svizzeri della successione sono esenti dall'imposta germanica, tale esenzione è mantenuta. Negli altri casi, la Repubblica federale di Germania

computa le imposte svizzere in quelle germaniche. Gli Svizzeri domiciliati in Germania hanno approvato espressamente tale disciplinamento.

Pure analogamente alla convenzione dell'11 agosto 1971, la Repubblica federale di Germania si è riservata un diritto d'imposizione concorrente nel caso di un defunto che aveva trasferito il suo domicilio in Svizzera nell'anno del suo decesso o nel corso dei cinque anni precedenti e che, nel corso dei dieci anni precedenti l'abbandono della sua ultima abitazione permanente nella Repubblica federale di Germania, disponeva in tale Paese di una simile abitazione durante almeno cinque anni (art. 4 par. 4). Questa disposizione non impedisce il trasferimento di domicilio, ma lo rende meno attraente, poiché in caso di decesso nel periodo di carenza l'onere fiscale può essere aumentato al livello fissato dalla Germania. Le successioni dei cittadini svizzeri (lett. b) e di qualche altro defunto (lett. a) sono escluse da tale imposizione sussidiaria. D'altronde questa disposizione non riguarda l'imposizione in Svizzera. L'eliminazione di un'eventuale doppia imposizione spetta alla Germania.

In entrambi i casi, l'imposizione sussidiaria suppone che il defunto aveva disposto durante un certo tempo nella Repubblica federale di Germania di un'abitazione permanente ai sensi della convenzione.

L'articolo 4 paragrafo 5 precisa che appartamenti o locali che servono a scopi di riposo, di cura, di studio o di sport, qualora si fornisca la prova che il loro uso avvenga solo occasionalmente, non costituiscono un'abitazione permanente.

Articolo 6 (Patrimonio d'esercizio)

Accanto ai beni immobili (art. 5), i beni che servono all'esercizio di stabili organizzazioni di un'impresa o d'installazioni che servono all'esercizio di una libera professione sono pure imponibili nello Stato in cui si trova la stabile organizzazione o base fissa (art. 6). A tal riguardo, la nuova convenzione si stacca dal disciplinamento sinora vigente. Questa soluzione corrisponde alle raccomandazioni dell'OCSE e si trova già nelle convenzioni della Svizzera con l'Austria, la Francia e la Svezia. L'articolo 6 è applicabile anche alle partecipazioni alle società di persone (par. 9).

Articolo 8 (Altri beni mobili)

Il paragrafo 1 corrisponde alla convenzione modello del 1966 e al disciplinamento sinora vigente. Le partecipazioni importanti quindi continueranno ad essere imponibili soltanto nel luogo del domicilio del defunto e non in quello della sede della società.

Il paragrafo 2 tiene conto di una particolarità del diritto germanico, secondo cui i beneficiari domiciliati nella Repubblica federale di Germania sono ivi interamente imponibili per tutte le quote ereditarie e tutti i legati, senza riguardo all'ultimo domicilio del defunto. La Repubblica federale di Germania non era disposta a rinunciare in modo generale a tale imposizione degli eredi e dei legatari. Tuttavia, la Svizzera ha potuto introdurre un'eccezione per il caso in cui al momento del decesso del defunto, quest'ultimo e

il beneficiario erano tutti e due cittadini svizzeri (art. 8 par. 2). Questa disposizione non influisce sull'imposizione in Svizzera. Essa permette alla Repubblica federale di Germania d'aumentare al livello germanico l'onere fiscale degli eredi e legatari domiciliati in tale Paese. La Germania computa l'imposta svizzera nell'imposta germanica.

Articolo 9 (Deduzione dei debiti)

Il paragrafo 1 corrisponde alla convenzione modello del 1966 e al disciplinamento sinora vigente. I debiti che hanno un legame economico con un bene determinato sono dedotti dal valore di questo bene.

Questo rapporto è generalmente ammesso se un debito grava un bene determinato o è garantito da un oggetto determinato. Tuttavia, se debiti commerciali sono garantiti dal patrimonio privato, essi vanno dedotti dal patrimonio commerciale e non da quello privato.

Tutti gli altri debiti, conformemente alla prima frase del paragrafo 2, devono essere dedotti dal patrimonio imponibile soltanto nello Stato di domicilio.

I debiti eccedenti devono essere dedotti prima dall'altro patrimonio che il medesimo Stato può imporre (art. 9 par. 3). Se in uno Stato rimane ancora un saldo scoperto, esso dev'essere considerato nell'altro Stato.

Concedendo alla Repubblica federale di Germania un diritto d'imposizione concorrente, previsto dall'articolo 4 paragrafi 3 e 4 e dall'articolo 8 paragrafo 2, si è resa necessaria l'introduzione di disposizioni suppletive che garantiscano una deduzione dei debiti armonizzata nei due Stati (art. 9 par. 2). Nella misura in cui il defunto o il beneficiario era un «Inländer» ai sensi della legislazione germanica in materia d'imposte sulle successioni, la Repubblica federale di Germania deve considerare anche i debiti senza rapporto economico con un elemento determinato del patrimonio (e che di conseguenza sono deducibili in virtù dell'art. 9 par. 2 dal patrimonio imponibile in Svizzera).

Se il defunto non era un «Inländer», se in Germania era assoggettato all'imposta sulle successioni soltanto limitatamente, cioè soltanto per gli elementi germanici del patrimonio, ed infine se la Germania impone in base all'articolo 4 paragrafo 4 un elemento del patrimonio che secondo l'articolo 8 è imponibile soltanto in Svizzera, la Repubblica federale di Germania deve considerare anche una parte dei debiti che secondo l'articolo 9 capoverso 2 devono essere dedotti dalla Svizzera. Tale parte è definita dal rapporto esistente tra il patrimonio germanico imposto in virtù dell'articolo 4 paragrafo 4 (eventualmente dopo la deduzione di una compensazione dei debiti giusta il par. 3) e il patrimonio lordo complessivo diminuito tuttavia dei debiti previsti al paragrafo 1.

I legati sono dedotti come i debiti (par. 5).

Articolo 10 (Eliminazione della doppia imposizione)

La Svizzera elimina la doppia imposizione esentando gli immobili, le stabili organizzazioni e le basi fisse situate nella Repubblica federale di Germania.

Tuttavia i beni esenti possono essere considerati ai fini della determinazione dell'aliquota.

Una delle richieste principali della Repubblica federale di Germania mirava a sostituire l'esenzione con il computo. Si è comunque ottenuto che la proprietà fondiaria svizzera di un cittadino svizzero deceduto nella Repubblica federale di Germania sia completamente esente dall'imposta germanica. V'è pure esenzione per i beni immobili che in Svizzera non sono assoggettati ad alcuna imposta. Diversamente dalla vecchia, la nuova convenzione (art. 9 par. 3) non è applicabile solamente nei casi di doppia imposizione effettiva, ma anche in quelli virtuali. Con queste due disposizioni particolari si è soddisfatta la richiesta principale dei nostri concittadini residenti in Germania.

Articolo 13 (Scambio di informazioni)

La delegazione germanica richiedeva l'inserimento nella convenzione in materia d'imposte sulle successioni di un articolo che prevedesse un ampio scambio d'informazioni. La Svizzera infine approvò una clausola identica a quella figurante nella convenzione in materia d'imposte sul reddito e sulla sostanza (art. 27). In tal modo, lo scambio è limitato alle informazioni necessarie ad un'applicazione corretta della convenzione (messaggio del 20 ottobre 1971; FF 1971 II 1076).

Articolo 17 (Entrata in vigore)

La nuova convenzione entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica e sostituisce a partire da questa data la parte della convenzione del 1931/1959 rimasta in vigore.

Articolo 18 (Denuncia)

La convenzione è conchiusa per una durata indeterminata ma può essere disdetta, a contare dal 1983, con un preavviso di sei mesi per la fine di ogni anno civile.

3 Ripercussioni finanziarie

La conclusione di una convenzione di doppia imposizione comporta determinate diminuzioni del gettito fiscale per entrambi i contraenti. La convenzione comprende una novità importante, ossia l'attribuzione del diritto d'imporre la sostanza mobile d'esercizio allo Stato in cui essa si trova. L'entità delle perdite delle risorse fiscali cantonali in seguito all'esenzione dei beni mobili destinati all'esercizio delle stabili organizzazioni germaniche non può essere stimata.

4 Costituzionalità

La presente convenzione si fonda sull'articolo 8 della Costituzione federale. Secondo l'articolo 85 numero 5 della Costituzione, l'approvazione spetta

all'Assemblea federale. La convenzione è conclusa per un periodo fisso sino alla fine del 1983, ma è denunciabile a partire da tale momento per la fine di ogni anno civile, mediante un preavviso di almeno sei mesi. Essa non prevede l'adesione ad una organizzazione internazionale e non provoca un'unificazione multilaterale del diritto; il decreto federale d'approvazione non è dunque sottoposto al referendum facoltativo giusta l'articolo 89 capoverso 3 della Costituzione. Inoltre, la portata materiale e territoriale ristretta della convenzione non giustificherebbe la sua sottoposizione al referendum facoltativo per decisione delle due Camere presa in applicazione dell'articolo 89 capoverso 4 della Costituzione.

5 Conclusioni

Questa revisione non è una semplice sostituzione di una vecchia convenzione con una nuova, improntata largamente alla convenzione modello del 1966. Infatti, la Svizzera ha dovuto fare concessioni alla Repubblica federale di Germania.

Alcuni Cantoni deplorano la concessione del diritto d'imporre i beni destinati all'esercizio di stabili organizzazioni allo Stato in cui si trovano; di fronte alla perdita del diritto d'imporre la sostanza d'esercizio germanica, solo pochi Cantoni hanno la possibilità d'imporre la sostanza d'esercizio svizzera di un de cujus germanico. Tuttavia tale soluzione corrisponde al punto di vista generalmente condiviso sul piano internazionale. Spetta quindi ai Cantoni il compito di sviluppare le proprie legislazioni fiscali in modo da poter far uso del diritto d'imposizione citato. Occorre infine ricordare che si è riusciti ad evitare l'imposizione delle partecipazioni importanti nello Stato in cui la società ha sede, una richiesta insistente da parte germanica.

La concessione alla Repubblica federale di Germania di un diritto d'imposizione concorrente in determinati casi è in gran parte una conseguenza delle concessioni che si sono dovute fare già nel 1971 in materia d'imposte sul reddito e sulla sostanza. Questa novità non limita la sovranità fiscale svizzera e non conduce nemmeno a doppie imposizioni.

Vista nell'insieme, la convenzione del novembre 1978 corrisponde alle speranze che i Cantoni e le associazioni economiche avevano espresso nel 1977 in sede di consultazione riguardo ad una nuova convenzione con la Repubblica federale di Germania in materia d'imposte sulle successioni. Anche gli Svizzeri domiciliati in Germania hanno approvato espressamente la convenzione.

**Decreto federale
che approva la convenzione di doppia imposizione
in materia di imposte sulle successioni
con la Repubblica federale di Germania**

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 8 della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 31 gennaio 1979 ¹⁾,

decreta:

Art. 1

¹ La convenzione, firmata il 30 novembre 1978, tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni è approvata.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

Art. 2

Il presente decreto non è sottoposto a referendum in materia di trattati internazionali.

¹⁾ FF 1979 I 442

Convenzione

**tra la Confederazione Svizzera
e la Repubblica federale di Germania
per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni**

La Confederazione Svizzera

e

la Repubblica federale di Germania,

desiderose di concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

La presente convenzione si applica alle successioni di persone che all'atto del decesso erano domiciliate in uno Stato contraente o in entrambi gli Stati contraenti.

Articolo 2

(1) La presente convenzione si applica alle imposte sulle successioni riscosse (anche sotto forma di imposte addizionali) per il conto di ciascuno degli Stati contraenti, dei «Länder», dei Cantoni, Distretti, Circoli, Comuni o Consorzi di Comuni, indipendentemente dal modo di riscossione.

(2) Sono considerate imposte sulle successioni quelle riscosse in seguito a decesso sotto forma d'imposte sulla massa ereditaria, d'imposte sulle quote ereditarie, diritti di mutazione o imposte su donazioni per causa di decesso.

(3) Le imposte attuali cui si applica la convenzione sono

a) nella Repubblica federale di Germania:

l'imposta sulle successioni;

b) in Svizzera

le imposte sulle successioni riscosse dai Cantoni, Distretti, Circoli e Comuni (imposte sulle quote ereditarie e imposte sulla massa ereditaria).

(4) La convenzione si applica anche alle imposte future sulle successioni che verranno istituite dopo la firma della convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali.

Articolo 3

(1) Ai fini della presente convenzione:

¹⁾ Dal testo originale tedesco.

Doppia imposizione

- a) l'espressione «Repubblica federale di Germania», intesa in senso geografico, designa il territorio in cui viene applicata la legge fondamentale della Repubblica federale di Germania, nonché il territorio confinante con le sue acque territoriali e designato territorio nazionale dalla legislazione fiscale, sul quale la Repubblica federale di Germania, in concordanza alle norme del diritto internazionale, può esercitare i suoi diritti per quanto riguarda il fondo e il sottofondo marino e le sue ricchezze naturali;
- b) il termine «Svizzera» designa la Confederazione svizzera;
- c) le espressioni «uno Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano la Repubblica federale di Germania o la Svizzera, come il contesto richiede;
- d) il termine «cittadino» designa:
 - aa) per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania: tutti i cittadini germanici intesi come tali ai termini dell'articolo 116 capoverso 1 della legge fondamentale della Repubblica federale di Germania e tutte le persone giuridiche, le società di persone e le altre unioni di persone che sono costituite secondo la legislazione vigente nella Repubblica federale di Germania;
 - bb) per quanto riguarda la Svizzera: tutte le persone fisiche in possesso della cittadinanza svizzera e tutte le persone giuridiche, le società di persone e le altre unioni di persone che sono costituite secondo la legislazione vigente in Svizzera;
- e) l'espressione «autorità competente» designa:
 - aa) per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania: il ministro federale delle finanze;
 - bb) per quanto riguarda la Svizzera: il direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato.

(2) Per l'applicazione della convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di tale Stato relativa alle imposte oggetto della convenzione, a meno che il contesto non richieda un'interpretazione diversa.

Articolo 4

- (1) Ai fini della presente convenzione, il defunto aveva il suo domicilio
- a) nella Repubblica federale di Germania, se era un «Inländer» ai sensi della legislazione della Repubblica federale di Germania in materia di imposte sulle successioni;
 - b) in Svizzera, se, ai sensi della legislazione svizzera in materia d'imposte sulle successioni, era ivi domiciliato o vi soggiornava in modo permanente oppure se la successione dev'essere aperta in tale Paese.

Doppia imposizione

(2) Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona era domiciliata in entrambi gli Stati contraenti, il caso è risolto secondo le norme seguenti:

- a) è considerato domicilio del defunto quello dello Stato contraente in cui egli disponeva di un'abitazione permanente. Se il defunto aveva un'abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, è considerato domiciliato nello Stato contraente con il quale i vincoli personali ed economici risultavano essere più stretti (centro degli interessi vitali);
- b) se non si può determinare lo Stato contraente in cui il defunto aveva il centro dei propri interessi vitali o se il defunto non disponeva di abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, il domicilio è considerato trovarsi nello Stato contraente in cui il defunto soggiornava abitualmente;
- c) se il defunto soggiornava abitualmente in entrambi gli Stati contraenti o se non soggiornava abitualmente in alcuno di essi, è considerato Stato di domicilio quello della cittadinanza del defunto;
- d) se il defunto aveva la cittadinanza di entrambi gli Stati contraenti o se non era cittadino di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

(3) Se un defunto era domiciliato in Svizzera secondo le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, ma al momento del suo decesso disponeva di un'abitazione permanente da almeno cinque anni nella Repubblica federale di Germania, i beni della successione possono essere imposti secondo il diritto della Repubblica federale di Germania, nonostante le disposizioni degli articoli 5 a 8 paragrafo 1. Non viene pregiudicata l'imposizione in Svizzera conformemente alle disposizioni della convenzione. Le disposizioni dell'articolo 10 paragrafo 1 sono applicabili per analogia.

(4) Se un defunto era domiciliato in Svizzera al momento del suo decesso e se precedentemente disponeva di un'abitazione permanente nella Repubblica federale di Germania, i beni della successione possono essere imposti secondo il diritto della Repubblica federale di Germania, nonostante le disposizioni degli articoli 5 a 8 paragrafo 1, qualora egli, negli ultimi dieci anni precedenti l'abbandono della sua ultima abitazione permanente nella Repubblica federale di Germania, abbia disposto di una tale abitazione durante almeno cinque anni e il decesso sia avvenuto nell'anno in cui disponeva da ultimo di una tale abitazione o nel corso dei cinque anni successivi.

Le disposizioni che precedono non sono applicabili quando il defunto

- a) aveva preso domicilio in Svizzera
 - aa) per esercitarvi un impiego salariato effettivo per il conto di un datore di lavoro a cui non era legato, indipendentemente dai rapporti di servizio, da un interesse economico diretto o indiretto sotto forma di partecipazione o in altro modo, o
 - bb) a causa del matrimonio con una persona di cittadinanza svizzera, oppure

Doppia imposizione

- b) al momento in cui disponeva da ultimo di un'abitazione permanente nella Repubblica federale di Germania, possedeva la cittadinanza svizzera.

Non viene pregiudicata l'imposizione in Svizzera conformemente alle disposizioni della convenzione. Le disposizioni dell'articolo 10 paragrafo 1 sono applicabili per analogia.

(5) Non sono considerate abitazioni permanenti ai sensi del presente articolo un appartamento o locali che servono a scopi di riposo, di cura, di studio o di sport e per i quali è possibile provare che vengono usati solo occasionalmente.

Articolo 5

(1) I beni immobili appartenenti a un defunto, che all'atto del decesso era domiciliato in uno Stato contraente, e situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in questo altro Stato.

(2) L'espressione «beni immobili» è definita conformemente al diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende, in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle aziende agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni di diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l'usufrutto di beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

(3) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano anche ai beni immobili di un'impresa nonché ai beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione o di qualsiasi altra attività indipendente di carattere analogo.

Articolo 6

(1) I beni (ad eccezione dei beni di cui agli articoli 5 e 7) che fanno parte dell'attivo di una stabile organizzazione di un'impresa che un defunto, domiciliato in uno Stato contraente all'atto del decesso, possedeva nell'altro Stato contraente sono imponibili in questo altro Stato.

(2) L'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l'impresa svolge in tutto o in parte la sua attività.

(3) L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:

- a) una sede di direzione,
- b) una succursale,
- c) un ufficio,
- d) un'officina,
- e) un laboratorio e
- f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali.

(4) Un cantiere di costruzione o di montaggio costituisce stabile organizzazione soltanto se la sua durata eccede dodici mesi.

Doppia imposizione

(5) Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, non si considera che vi sia «stabile organizzazione» se:

- a) si fa uso d'installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;
- b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
- c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
- d) una sede fissa di affari serve ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
- e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di esercitare per l'impresa ogni altra attività di carattere preparatorio o ausiliario;
- f) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini dell'esercizio cumulativo delle attività menzionate ai capoversi a) ad e), a condizione che l'insieme delle attività della sede fissa di affari risultante da questo cumulo mantenga un carattere preparatorio o ausiliario.

(6) Nonostante le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, se una persona — diversa da un agente che goda di uno statuto indipendente, di cui al paragrafo 7 — agisce per conto di un'impresa e dispone in uno degli Stati contraenti di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, si considera che questa impresa ha in tale Stato una stabile organizzazione per tutte le attività che questa persona esercita a nome suo, a meno che le attività di questa persona non si limitino a quelle menzionate al paragrafo 5, e che, se fossero esercitate tramite una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare tale sede come una stabile organizzazione giusta le disposizioni di tale paragrafo.

(7) Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno statuto indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

(8) I beni (ad eccezione dei beni di cui all'articolo 5) costitutivi di una base fissa che serva all'esercizio di una libera professione o di qualsiasi altra attività indipendente di carattere analogo di cui un defunto, domiciliato in uno Stato contraente all'atto del decesso, disponeva nell'altro Stato contraente sono imponibili in questo altro Stato.

(9) Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle partecipazioni alle società di persone. Esse si estendono anche ai crediti che un socio ha verso la società e ai beni negoziabili ceduti dal socio alla società, nella misura in cui questi elementi sono compresi, secondo il diritto dello Stato contraente nel quale la stabile organizzazione è situata, nell'attivo della stabile organizzazione.

Articolo 7

Le navi e gli aeromobili utilizzati nel traffico internazionale e i battelli che servono alla navigazione interna esercitati da un'impresa che apparteneva a un defunto, domiciliato in uno Stato contraente all'atto del decesso, nonché i beni mobili destinati all'esercizio di queste navi, battelli o aeromobili sono imponibili nell'altro Stato contraente, qualora la sede della direzione effettiva dell'impresa sia situata in questo altro Stato.

Articolo 8

(1) I beni diversi da quelli di cui agli articoli 5 a 7 sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui il defunto era domiciliato all'atto del decesso.

(2) Nonostante le disposizioni degli articoli 5 a 7 e del paragrafo 1 del presente articolo, i beni della successione possono essere imposti secondo il diritto della Repubblica federale di Germania, se il beneficiario, al momento del decesso del defunto, disponeva nella Repubblica federale di Germania di un'abitazione permanente o vi soggiornava abitualmente. Non viene pregiudicata l'imposizione in Svizzera conformemente alle disposizioni della convenzione. Le disposizioni degli articoli 4 paragrafo 5 e 10 paragrafo 1 sono applicabili per analogia. Le disposizioni che precedono non si applicano se, al momento del decesso del defunto, quest'ultimo e il beneficiario avevano la cittadinanza svizzera.

Articolo 9

(1) I debiti che hanno un legame economico con un bene determinato sono dedotti dal valore di questo bene.

(2) Gli altri debiti sono dedotti dal valore dei beni che sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui il defunto era domiciliato. Nell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 4 paragrafi 3 e 4 e dell'articolo 8 paragrafo 2, tali debiti saranno pure dedotti nella Repubblica federale di Germania, se il defunto e il beneficiario erano «Inländer» ai sensi della legislazione di tale Paese in materia di imposte sulle successioni. Se il defunto non era «Inländer» e la Repubblica federale di Germania, conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 paragrafo 4, impone dei beni che, giusta le disposizioni dell'articolo 8 paragrafo 1, sono imponibili soltanto in Svizzera, dal valore di questi beni è dedotta la parte dei debiti che la Svizzera deve considerare secondo questo paragrafo, corrispondente al rapporto esistente tra questi beni, tenuto conto della compensazione dei debiti giusta il paragrafo 3, e il patrimonio lordo totale dopo la deduzione dei debiti previsti al paragrafo 1.

(3) Se un debito supera il valore dei beni da cui è deducibile in uno Stato contraente conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2, il saldo è dedotto dal valore degli altri beni imponibili in questo Stato.

(4) Se, dopo aver effettuato le deduzioni giusta i paragrafi precedenti, rimane

Doppia imposizione

un saldo scoperto, tale saldo è dedotto dal valore dei beni imponibili nell'altro Stato contraente.

(5) Le disposizioni che precedono concernenti la deduzione dei debiti sono applicabili per analogia anche alla deduzione dei legati.

Articolo 10

(1) Se il defunto all'atto del decesso era domiciliato nella Repubblica federale di Germania, la doppia imposizione è evitata nel seguente modo:

- a) la Repubblica federale di Germania esenta dall'imposta i beni immobili ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 2, situati in Svizzera se il defunto all'atto del decesso aveva la cittadinanza svizzera. Ma essa può, per determinare l'ammontare dell'imposta sui beni riservati alla sua imposizione, applicare l'aliquota che sarebbe applicabile se i beni immobili non fossero stati esentati;
- b) nella misura in cui le disposizioni della lettera a non sono applicabili, la Repubblica federale di Germania computa, conformemente alle prescrizioni della legislazione germanica relativa al computo delle imposte estere nell'imposta fissa stabilita dalla sua legislazione, l'imposta pagata in Svizzera sui beni che, giusta la convenzione, sono imponibili in Svizzera. Tuttavia l'ammontare computato non può superare la parte dell'imposta, calcolata prima del computo, gravante i beni imponibili in Svizzera.

(2) Se il defunto all'atto del decesso era domiciliato in Svizzera, la doppia imposizione è evitata nel modo seguente:

la Svizzera esenta dall'imposta i beni che secondo gli articoli 5, 6 e 7 sono imponibili nella Repubblica federale di Germania. Ma essa può, per determinare l'ammontare dell'imposta sui beni riservati alla sua imposizione, applicare l'aliquota che sarebbe applicabile se i relativi beni immobili non fossero stati esentati.

Articolo 11

(1) I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di questo altro Stato trovantisì nella medesima situazione.

(2) L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di questo altro Stato che svolgono la medesima attività.

La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente d'accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

Doppia imposizione

(3) Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.

(4) Ai fini del presente articolo il termine «imposizione» designa le imposte di ogni genere e denominazione.

Articolo 12

(1) Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno Stato contraente o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alla presente convenzione, può, indipendentemente dai ricorsi previsti dal diritto interno di tali Stati, sottoporre il caso all'autorità competente di uno dei due Stati.

(2) L'autorità competente, se il reclamo le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soluzione soddisfacente, fa del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare un'imposizione non conforme alla convenzione.

(3) Le autorità competenti degli Stati contraenti fanno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della convenzione. Esse possono altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla convenzione. Ciò vale anche per l'imposizione delle donazioni e delle liberalità a scopo determinato tra vivi.

(4) Le autorità competenti degli Stati contraenti possono comunicare direttamente fra di loro per giungere ad un accordo ai sensi dei paragrafi precedenti. Qualora uno scambio orale di opinioni possa facilitare tale accordo, è possibile ricorrere ad un colloquio nell'ambito di una commissione composta da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.

Articolo 13

(1) Le autorità competenti degli Stati contraenti possono scambiare, su richiesta, le informazioni (che le legislazioni fiscali dei due Stati consentano di ottenere nell'ambito della prassi amministrativa normale) necessarie per una regolare applicazione della presente convenzione. Le informazioni così scambiate devono essere tenute segrete e possono essere rivelate soltanto alle persone incaricate dell'accertamento, della riscossione, della giurisdizione o delle azioni penali quanto alle imposte alle quali si riferisce la presente convenzione. Non possono essere scambiate informazioni suscettibili di svelare segreti commerciali, bancari, industriali o professionali o un metodo commerciale.

Doppia imposizione

(2) Le disposizioni del presente articolo non possono, in alcun caso, essere interpretate come facenti obbligo ad uno Stato contraente di prendere misure amministrative in deroga alle sue prescrizioni o alla sua prassi amministrativa, ovvero contrari alla sua sovranità, alla sua sicurezza, ai suoi interessi generali o all'ordine pubblico, oppure di fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione e di quella dello Stato che le chiede.

Articolo 14

Le disposizioni della presente convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari o i loro parenti in virtù delle norme generali del diritto internazionale o di accordi particolari. Nella misura in cui questi privilegi si oppongono al prelievo di un'imposta sulle successioni nello Stato accreditario, il diritto d'imposizione rimane riservato allo Stato accreditante.

Articolo 15

La convenzione del 15 luglio 1931 tra il Reich germanico e la Confederazione svizzera per evitare la doppia imposizione per quanto concerne le imposte dirette e quelle sulle successioni nella versione attualmente in vigore cessa d'avere effetto con l'entrata in vigore della presente convenzione. Le sue disposizioni non sono più applicabili alle successioni alle quali la presente convenzione è applicabile in conformità dell'articolo 17 paragrafo 2.

Articolo 16

La presente convenzione si applica pure al «Land Berlin» a condizione che il Governo della Repubblica federale di Germania non consegna al Consiglio federale svizzero una dichiarazione contraria nei tre mesi successivi all'entrata in vigore della convenzione.

Articolo 17

(1) La presente convenzione sarà ratificata; gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Berna non appena possibile.

(2) La convenzione entrerà in vigore il 30esimo giorno seguente quello dello scambio degli strumenti di ratifica. Le sue disposizioni saranno applicabili alle successioni di persone decedute a tale data o successivamente.

Articolo 18

La presente convenzione rimarrà in vigore sino a quando non sarà denunciata da uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciarla per via diplomatica per la fine di ogni anno civile, con un preavviso di almeno sei

Doppia imposizione

mesi, ma al più presto per la fine del 1983. In tal caso la convenzione non si applicherà più alle successioni di persone decedute dopo la fine dell'anno civile in cui la convenzione è stata disdetta.

Fatto a Bonn, il 30 novembre 1978, in doppio originale in lingua tedesca.

Per la
Confederazione svizzera:
M. Gelzer

Per la
Repubblica federale di Germania:
Günther von Well
Rolf Böhme